

N. R.G. 4868/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
Terza sezione CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri

Presidente

dott. Roberto Monteverde

Giudice Relatore

dott. Dania Mori

Giudice

all'esito dell'udienza del 12/11/2013

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4868/2013 promosso da:

**ALTROCONSUMO** n. q. di rappresentante di [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SCORZA GUIDO e dell'avv. MARTINELLO PAOLO (MRTPLA54L26F205Z) VIA LUDOVICO DA VIADANA 9 20122 MILANO; DE SANTO PIERMARIO (DSNPMR67H17C352P) VIA BENEDETTO DEI 106 50127 FIRENZE; MARCELLO DANIELA (MRCNL75B55D086L) VIA F. PAGLIA 31 88100 CATANZARO; elettivamente domiciliato in VIA DEI BARBIERI 6 00186 ROMA presso il difensore avv. SCORZA GUIDO

ATTORE

contro

**QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA** (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROZZOLI BARBARA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE ALESSANDRO VOLTA 101 50124 FIRENZE presso il difensore avv. ROZZOLI BARBARA

CONVENUTO

**PREMESSO IN FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, ALTROCONSUMO – in qualità di mandataria del Sig. [REDACTED] promuoveva azione di classe, ex art. 140bis D.Lgs 206/2005 (c.d. codice del consumo), nei confronti della QUADRIFOGLIO S.p.A., chiedendo al Tribunale di Firenze di dichiarare, in via preliminare, l'ammissibilità della *class action* proposta, e nel merito *"in via principale e nel merito accertare e dichiarare la natura di indebito di tutte le somme percepite dalla Quadrifoglio tra il 2005 ed il 2011, a titolo di IVA sulla TIA, nonché delle somme addebitate per il 2012 al fine di coprire i costi riconducibili all'IVA pagata dall'ente comunale, e conseguentemente condannarla ..."* alla restituzione dell'indebito.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la QUADRIFOGLIO, chiedendo il rigetto delle domande attoree, in via pregiudiziale per la mancanza delle condizioni di ammissibilità dell'azione di classe individuate nell'art. 140bis cod. cons. e, nel merito, per l'insussistenza dell'indebito.

**RITENUTO IN DIRITTO**

Preliminarmente, il Tribunale ritiene che la giurisdizione sulla presente controversia spetti al giudice ordinario, correttamente adito, in quanto la domanda proposta dal consumatore finale nei confronti di chi, a titolo professionale, abbia effettuato la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa, anche nell'ipotesi della totale contestazione del debito IVA, integra, in ogni caso, una controversia alla quale resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario.

In tal senso, peraltro, la Corte regolatrice si è più volte pronunciata, affermando che *"La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento*



della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, perché soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata" (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2064 del 28/01/2011; Cass. SS.UU. 15031/2009; Cass. SS.UU. 2775/2007; Cass. SS.UU. 6632/2003; Cass. SS.UU. 1147/2000).


Venendo all'esame dell'ammissibilità dell'azione, occorre soffermarsi sulla domanda svolta.

Parte attrice, al riguardo, ha espressamente domandato "in via principale e nel merito accertare e dichiarare la natura di indebito di tutte le somme percepite dalla Quadrifoglio tra il 2005 ed il 2011, a titolo di IVA sulla TIA, nonché delle somme addebitate per il 2012 al fine di coprire i costi riconducibili all'IVA pagata dall'ente comunale, e conseguentemente condannarla ...".

Nel sostenere tale domanda si è espressamente riferita alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, con la quale il Giudice delle leggi, risolvendo il sospetto dei giudici a quibus dell'incostituzionalità delle norme relative al riparto di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Commissioni Tributarie, ha dichiarato che "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria della Costituzione, nella parte in cui dispone che <<Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie relative alla debenza del canone [...] per lo smaltimento di rifiuti urbani>> e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Facendo, infatti, applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per qualificare come tributari alcuni prelievi - a) doverosità della prestazione, b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante -, attraverso la comparazione tra la TARSU e la TIA, deve riconoscersi che le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima".

A prescindere dall'insussistenza tecnica di una efficacia vincolante, diretta e automatica, della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto resa in sede di rigetto, come eccepito fra l'altro dalla convenuta, il principio ivi enunciato è stato tuttavia più recentemente ribadito da due pronunce della Corte di Cassazione, ove si afferma che "La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 [TIA], non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente; inoltre l'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, pur avendo attribuito natura non tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può intendersi riferito, in assenza di esplicita disposizione, anche a quella di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo la prestazione prevista nel 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3293 del 02/03/2012, Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012, Rv. 621910).

Principio del tutto ragionevole e assolutamente conforme alla Costituzione che deve trovare necessaria applicazione.



Sennonché, in relazione ad un corrispondente argomento difensivo della convenuta, che vi si è riferita per contrastare l'ammissibilità della domanda, anche le stesse pronunce della Corte di Cassazione ora riportate esaminano espressamente la questione posta da Quadrifoglio relativa all'art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, legge che ha attribuito natura non tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, affermando la Corte che *la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 ha carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997*, ribadendo il principio di illegittimità dell'applicazione dell'IVA su altro tributo in quanto, nei casi decisi, oggetto di lite era propriamente, *ratione temporis*, il recupero dell'IVA applicata sulla tariffa di natura tributaria del 1997 (TIA).

Il combinato cui ripetutamente si è riferita la Cassazione è il seguente:

**Art. 14 comma 33 DL 78/2010**, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122: *"Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"*.

Il **D.Lgs 152/2006 ART. 238** (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) (Entrata in vigore: 29/4/2006)

**Comma 1.** *Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all' articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.*

**Seguono commi con disciplina innovativa.**

**Comma 11.** *Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.*

Alla luce del disposto normativo e della lettura che di esso è stata reiteratamente data dalla Corte regolatrice, è possibile trarre alcune rilevanti conseguenze.

In primo luogo l'eventuale applicazione delle *discipline regolamentari vigenti* al tempo, cui è stata data transitoria efficacia sino a nuove disposizioni dal comma 11 cit., non può essere ritenuta, per la stessa gerarchia delle fonti in questione, circostanza in sé idonea a mutare o interferire con la natura della tariffa prevista dalla legge.

In secondo luogo l'art. 238 cit. si esprime letteralmente nel senso che *La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani* e, dunque, per l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti avente ad oggetto il servizio stesso; talché rileva immediatamente un contenuto che plausibilmente e prevalentemente innova ed assegna alla introdotta tariffa una natura ontologicamente diversa da quella tributaria propria della legislazione precedente.

In terzo luogo la previsione per cui *"Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria"*, contenuta nel Art. 14 comma 33 DL 78/2010, non può essere in questa sede interpretata diversamente se non nel senso di avere natura di interpretazione autentica e, come tale, retroattiva alla data di entrata in vigore della legge interpretata, in quanto " ... il legislatore, ... può emanare ... disposizioni di interpretazione autentica, che determinano la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, ... purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri



*valori ed interessi costituzionalmente protetti ...*" (Corte Cost. Sent. n. 0257 del 2011. Moltissime le pronunce in tal senso, fra le più risalenti cfr. Sent. Corte Cost. n. 0175 del 1974).

Ne consegue che la tariffa stabilita dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituente il *corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani* non ha, né mai ha avuto, natura di tributo, a far data dalla sua entrata in vigore il 29 aprile 2006.

Deve ulteriormente ritenersi non controvertibile che, quale che sia stata la denominazione impiegata dagli enti e dai concessionari occupati nel servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 29 aprile 2006 la tariffa applicata non poté più essere connotata da una natura tributaria, espressamente esclusa dalla legge, e che la TIA prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata soppressa a decorrere dalla stessa data.

La domanda svolta da Altroconsumo, dunque, dovrebbe essere esaminata ed eventualmente ammessa esclusivamente fino al 28 aprile 2006 in quanto, non trattandosi successivamente più di tributo, deve ritenersi perfettamente ammissibile, secondo la stessa prospettazione attorea, l'applicazione dell'IVA ad una tariffa costituente corrispettivo della prestazione.

Senonché, come ricordato, la domanda principale su cui si fonda l'azione chiede testualmente:

*"in via principale e nel merito accertare e dichiarare la natura di indebito di tutte le somme percepite dalla Quadrifoglio tra il 2005 ed il 2011, a titolo di IVA sulla TIA, nonché delle somme addebitate per il 2012 al fine di coprire i costi riconducibili all'IVA pagata dall'ente comunale, e conseguentemente condannarla ..."*.

Si potrebbe ipotizzare che il Tribunale debba allora comunque procedere ad una correlativa riduzione della domanda ed ammetterla, in ipotesi, esclusivamente per il periodo corrente fra il primo gennaio 2005 ed il 28 aprile 2006, dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo, che, ai fini dell'adesione degli appartenenti alla classe, possa essere ammessa e pubblicata un'azione che definisca *i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio* prospettati in una domanda introduttiva manifestamente infondata, nella soverchiante proporzione temporale e quantitativa evidenziata.

Statuizioni di carattere riduzionistico o trasformativo (per es. da prestazione specifica ad equivalente pecuniario) sono non soltanto ammissibili, non costituendo alcun *decisum extra o ultra petitum*, ma addirittura frequenti e comuni nella definizione dei giudizi civili nel merito. Non lo sono invece nei giudizi di ammissibilità, nei quali in generale, appunto, lo scrutinio non può che essere teorico ed ipotetico, mancando ancora l'introduzione ad una fase propriamente processuale, ed il confronto avviene fra una specifica richiesta, siccome formulata, ed uno schema astratto previsto dalla legge.

Da una prospettiva sistematica generale, infatti, può per es. rilevarsi che le misure di inammissibilità previste dagli artt. 348 bis e 360 bis c.p.c., hanno ad oggetto l'atto d'appello ed il ricorso per Cassazione siccome formulati dalla parte che propone il gravame, imponendosi al riguardo certamente la valutazione della loro effettiva portata logico giuridica<sup>1</sup>, ma altrettanto certamente con esclusione di qualsivoglia potere integrativo o suppletivo in relazione al contenuto degli atti di gravame. Ancora, può ricordarsi che nel giudizio forse più tipico e paradigmatico di ammissibilità, quello disciplinato dagli artt. 2 Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n.1 e 33 Legge 25 maggio 1970, n.352, la Corte Costituzionale decide con sentenza quali tra le richieste referendarie siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, esclusa qualsiasi integrazione o riduzione del quesito già sottoposto alla firma di 500.000 elettori.

Da una prospettiva sistematica più particolare ed interna alla logica del Codice del Consumo, deve invece rilevarsi che con l'azione di classe, che si aggiunge alle azioni individuali che già spettano ai singoli consumatori utenti, il legislatore ha inteso raggiungere tre obiettivi: consentire l'accesso alla

<sup>1</sup> Nel primo caso in punto di *ragionevole probabilità*, anche alla luce degli *elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi*; nel secondo mediante il giudizio di manifesta infondatezza e l'esame delle questioni di diritto costituenti motivi del ricorso già giudicate in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.



giustizia ai consumatori in quanto tali e così raggiungere la riparazione di danni provocati da illeciti di massa; colpire più efficacemente tali illeciti con deterrenza generale; consentire con la previsione di uno speciale procedimento giurisdizionale la costituzione di un organismo collettivo, avente parte nel giudizio, più efficace e più in grado di sostenere l'azione di quanto possa esserlo il singolo.

La stessa previsione di un "mandato" all'associazione o comitato da parte del consumatore trova la sua *ratio* nella volontà del legislatore di consentire l'accesso alla giustizia dei singoli consumatori e così la riparazione anche di danni, provocati da illeciti di massa, di modesto importo economico per il singolo, altrimenti tutelabili individualmente solo con antieconomico dispendio patrimoniale, andando a costituire un deterrente e ad un tempo concentrando l'attività processuale, tramite il sistema delle adesioni, nell'ottica della tutela dell'interesse della classe.

La facoltà del singolo utente/consumatore di farsi assistere tecnicamente in giudizio dai mezzi di un'associazione di consumatori, se da una parte contempera il profilo individualistico con quello collettivo, anche in considerazione dell'esigenza, espressamente richiesta dall'art. 140 bis al comma 6, che il proponente appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe, dall'altra, specie se interpretata come da prevalente dottrina e da giurisprudenza qui condivisa, costituisce una condizione di carattere economico inerente alla possibilità stessa di sostenere gli oneri dell'azione di classe, di scarso peso economico se rapportata alla posizione del singolo (cd. *mass torts*), in relazione a situazioni invece adeguatamente giustiziabili in virtù della collettivizzazione dei costi, altrimenti antieconomici per il singolo consumatore (Cfr. Ord. Trib. Torino 4.3.2011, Appello Torino Ord. 27/10/2010, Appello Milano Ord. 3-5-2011, Appello Torino Ord. 11-1-2012).

Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi che i promotori di un'azione di classe valutino pertanto necessariamente anche il profilo economico dell'azione che intendono avanzare, in un'ottica costi/benefici che consideri il prevedibile risultato dell'adesione di altri componenti la classe all'azione intrapresa, essendo palese la diversa rilevanza e convenienza economica derivante dal proporre azioni di classe cui aderiscano poche unità di appartenenti anziché molte decine o centinaia.

Ed è proprio l'insieme degli argomenti sistematici esaminati che convince dell'immutabilità, non integrabilità ed irriducibilità della domanda svolta, nella presente sede di giudizio di ammissibilità dell'azione.

Il Sig. [REDACTED] rappresentato dall'associazione Altroconsumo, quale appartenente alla classe individuata dall'azione proposta, ha denunciato un indebito versamento alla Quadrifoglio di € 93,52, di cui chiede la restituzione per l'intero periodo individuato, come si è detto, sulla base di valutazioni e argomenti da ritenere manifestamente infondati in modo del tutto soverchiante, essendo in ipotesi dovuta la restituzione di un importo considerevolmente inferiore, se non minimo.

Escluso dunque che il Tribunale possa licenziare un'azione non corrispondente, se non in minima parte, a quella teoricamente ammissibile ai fini dell'adesione di altri appartenenti alla classe, non ricorrendo nel disposto normativo alcuna sanzione preclusiva alla riproposizione dell'azione in diversa veste e formulazione, deve, sulla base di quanto finora considerato, ugualmente escludersi anche l'ipotesi di un'ammissione della domanda in termini più contenuti o ridotti, mediante una sostanziale modifica d'ufficio della stessa, essendo fra l'altro precipuo interesse della stessa parte attrice riconsiderare e nuovamente valutare la sostanza economica dell'azione intrapresa.

L'azione proposta deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

In considerazione della complessità, dell'assoluta novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, ricorrono condizioni gravi ed eccezionali per l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la domanda proposta.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Firenze, 5/3/2014.

Il Giudice Relatore  
dott. Roberto Monteverde

Pagina 5

Il Presidente  
dott. Fiorenzo Zazzeri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FIRENZE LI. 13/3/2014

